



COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d'Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria del **venticinque luglio duemilaventidue**

N: 66

Oggetto: Modifica al Regolamento comunale della Tassa sui rifiuti (TARI)

L'anno **duemilaventidue** e questo di **venticinque** del mese di **luglio** alle ore **8,50** nel Palazzo Civico di Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell'art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^a convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino.

Presiede l'adunanza il **Sig. Massimo Giannellini** con la partecipazione del **Dr. Emilio Ubaldino Segretario Generale** incaricato della redazione del presente verbale.

All'appello nominale risultano presenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
Ferrari Francesco (Sindaco)	X	-
Adami Alessandro	-	X
Anselmi Davide	X	-
Atzeni Mario	X	-
Baldi Eleonora	X	-
Bardi Laura	-	X
Bartolini Monica	-	X
Bertocci Debora	X	-
Bianchi Paolo	X	-
Bozzola Michele	X	-
Callaioli Fabrizio	-	X
Cosimi Mariaelena	X	-
Di Falco Rosalia	X	-

Consigliere	Presente	Assente
Franceschini Mauro	X	-
Geri Bruna	X	-
Giannellini Massimo	X	-
Giannoni Bernardo	-	X
Orlandini Emanuele	-	X
Mascelloni Laura	X	-
Pasquinelli Daniele	X	-
Pellegrini Marco	X	-
Tempestini Anna	X	-
Tomi Cristina	X	-
Trotta Angelo	-	X
Viti Marco	-	X

Presenti 17 su 25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i Signori:

1°

2°

3°

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 639 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che testualmente recitava:

“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”;

Visto il comma 738 dell'art. 1 della Legge 160/2019, che prevede che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*

Visto il comma 682 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che prevede che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC”;*

Visto il comma 11 dell'art. 43 del DL 50/2022 che prevede che *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;*

Visto che il Decreto del Ministro dell'Interno del 28/06/2022, pubblicato in GU il 04/07/2022, ha previsto il differimento al 31 luglio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

Ritenuto di modificare talune disposizioni degli articoli 15 e 22 del *Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)* al fine di conseguire una migliore applicazione delle norme e una maggiore equità e semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Finanza e Controllo ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione ex art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del D.Lgs 267/2000;

Udito l'Assessore Coppola che illustra la delibera, intervento riportato nel verbale della seduta odierna,

La delibera messa in votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti in. 16:

Sindaco Ferrari, Anselmi, Atzeni, Baldi, Bertocci, Bianchi, Bozzola, Cosimi, Franceschini, Geri, Giannellini, Mascelloni, Pasquinelli, Pellegrini, Tempestini, Tomi.

Consiglieri votanti n. 12

Voti favorevoli n. 12:

Lega Salvini Premier – Ferrari Sindaco - Forza Italia Berlusconi Presidente - Alleanza per Piombino – UDC Civici Popolari Liberali

Astenuti n. 4:

Geri, Pellegrini (PD) – Tempestini (Anna per Piombino) – Pasquinelli (M5S)

D E L I B E R A

1. Al vigente *Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)* sono apportate le seguenti modifiche:

- all'articolo 15, nella parte che riguarda le utenze domestiche, è abrogato l'ultimo periodo, mentre in fondo al penultimo periodo, sono inserite le seguenti parole:
“corredata da idonea documentazione probatoria.
- L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

“Ai produttori di rifiuti riportati nell'allegato L-quinquies del D.Lgs 116/2020 sono assicurate delle riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti che i produttori dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, nell'anno immediatamente precedente. Tale quantità sarà rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotti, calcolata in via presunta utilizzando la superficie di produzione ed il coefficiente Kd attribuito alla categoria nell'anno immediatamente precedente. Se dal primo raffronto la quantità avviata al riciclo supera la quantità totale di rifiuti prodotti calcolata in via presunta, il raffronto sarà ricalcolato applicando il coefficiente Kd secondo il limite massimo consentito dalle norme

Per il 2014, il termine per la richiesta al Comune, corredata dai documenti atti a dimostrare le quantità effettivamente avviati al riciclo, scade 60 giorni dopo l'approvazione delle tariffe annuali da parte del Consiglio Comunale. Per gli anni successivi, la richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine di febbraio.

La richiesta, a pena di inammissibilità, deve essere corredata con l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi o dalla dimostrazione del processo operativo interno con il quale i rifiuti sono stati avviati al riciclo.

Ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali si estende la medesima disciplina di cui all'art. 1, comma 649, primo periodo, della L.147/2013.”.

2. Il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), coordinato e integrato con le modifiche del punto precedente, è allegato alla presente.